



*Circolare n.7 del 15/03/2017*

## **REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA**

*La Legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11.12.2016) all'Art. 1 cc. 17 - 23, ha apportato importanti e significative modifiche all'Art. 66 del Tuir, in materia di determinazione del reddito imponibile per le imprese in contabilità semplificata.*

A partire dal 01.01.2017 ai fini del calcolo delle imposte dirette si applicherà il **PRINCIPIO DI CASSA come regime naturale ad imprenditori individuali, società di persone ed enti non commerciali in contabilità semplificata.**

Le imprese in regime contabile semplificato dunque, pagheranno le imposte solo su ciò che effettivamente viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica; costi e ricavi saranno perciò contabilizzati quando vi è l'effettivo esborso finanziario (incasso o pagamento).

### **RIMANENZE FINALI**

Dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente (2016). Ciò comporta che per l'esercizio 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel 2016.

Quindi, se le rimanenze finali 2016 superano, come importo, quello del reddito del primo esercizio «per cassa», si determina una perdita; e questa perdita, provenendo da una contabilità semplificata, è compensabile solo con altri eventuali redditi dello stesso periodo d'imposta ed il residuo non è riportabile in avanti nel tempo, e quindi si perde per sempre.

### **REGIME OPZIONALE CONTABILITA' ORDINARIA**

Il nuovo regime per cassa sarà dunque quello "naturale" per le imprese minori che non applicano il regime forfettario. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, resta però la possibilità di optare per l'applicazione del principio di competenza, adottando la contabilità ordinaria. L'opzione è vincolante fino a revoca ed in ogni caso è vincolante per il periodo stesso e i due successivi. Se non viene esercitata l'opzione si applica il regime per cassa.

*Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.*